



CITTA' DI ALBENGA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **30**

SEDUTA DEL **30.03.2017**

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di marzo, alle ore 21.00 in Albenga, nel Civico Palazzo e nella consueta sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini di legge e con l'annuncio dato, secondo la storica tradizione, col suono del Civico Campanone, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume l'ufficio di Presidente il Consigliere Vittorio VARALLI.

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune D.ssa Anna NERELLI.

Risultano presenti, oltre al Sindaco Sig. Giorgio CANGIANO, i Consiglieri Signori:

	PRESENTE		PRESENTE	
1)	ARNALDI Maurizio	SI	9) MUNI' Vincenzo	SI
2)	BOSCAGLIA Manlio	NO	10) NUCERA Massimiliano	NO
3)	CIANGHEROTTI Eraldo	SI	11) PERRONE Ginetta	SI
4)	DEANDREIS Paola	SI	12) PICASSO Emanuela	SI
5)	DI LIETO Francesco	NO	13) PLUMERI Liliane	SI
6)	GUARNIERI Rosalia	SI	14) PORRO Cristina	SI
7)	GUERRA Emanuela	SI	15) VARALLI Vittorio	SI
8)	MOLINERIS Eleonora	SI	16) VIO Camilla	SI

Risultano, inoltre, presenti il Vice Sindaco TOMATIS Riccardo e gli Assessori: ALLARIA Paola Giovanna, PASSINO Alberto, VESPO Concetta e VIO Mariangelo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO del dibattito sviluppatosi intorno all'argomento, come da discussione riportata nel verbale del precedente provvedimento n. 29 in data odierna;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n.244 che ha prorogato il termine per l'adozione del bilancio di previsione al 31 marzo 2017;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), art. 1, comma 639 che istituisce dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dalla imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi da 669 a 702, della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, recanti la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- il regolamento comunale per la gestione del Tributo per i servizi indivisibili approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n.12 del 16 maggio 2014, successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 42, lettera a) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 - estende al 2017 la sospensione, già disposta per l'anno 2016 dalla legge 28 dicembre 2015, n.208, dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI), il cui gettito deve essere a copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti, nonché la conferma (lettera b)) della maggiorazione TASI, di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 per i Comuni, che hanno optato nel 2016, per il mantenimento della misura già applicata nell'anno 2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2016 con la quale sono state determinate le aliquote TASI per l'anno 2016;

TENUTO CONTO della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese relative ai servizi indivisibili forniti dal Comune, anche alla luce della progressiva riduzione dei trasferimenti erariali, ma anche di rinnovare le misure a sostegno delle famiglie, delle politiche abitative e delle attività economiche presenti sul territorio comunale, confermando le aliquote agevolate già adottate per l'anno 2014, 2015 e 2016, al fine di perseguire una politica tributaria attenta alle esigenze dei propri cittadini, pur nella necessità di reperire adeguate risorse al bilancio comunale, da destinare ai servizi indivisibili medesimi, il cui costo è decisamente superiore agli introiti della tassa;

PRESO ATTO che, sulla base degli introiti dell'anno 2016, le aliquote e le detrazioni d'imposta applicate, nel medesimo anno, hanno prodotto un gettito tale da generare effetti sul carico di imposta TASI inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 2012 relativamente a tali tipologie di immobili, e pertanto è del tutto legittima la loro applicazione anche per il corrente anno 2017;

RITENUTO, pertanto, di prevedere per l'anno 2017, l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili:

- per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze delle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, pari al **2 per mille** richiamandosi per la definizione l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, e per le unità immobiliari assimilate ai sensi del richiamato art.13, comma 2;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pari allo **0,0 per mille**;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/11, convertito dalla L.22/12/2011 n. 214 e succ. modificazioni, pari allo **0,0 per mille**;
- per le unità immobiliari comprese nelle categorie catastali C/1,C/3,C/4 e C/5, pari allo **0,0 per mille**, azzerando cioè l'aliquota di base dell'1 per mille;
- per gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie, pari allo **0,75 per mille**

DATO ATTO che il presente atto stabilisce, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali di riferimento, aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria nazionale in quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, come disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 ;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri preventivi favorevoli rilasciati ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Dirigente del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, allegati alla presente deliberazione;

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 14
Astenuiti: n.==
Votanti: n. 14

Voti favorevoli alla proposta: n. 9
Voti contrari alla proposta: n. 5
(Ciangherotti, Guarnieri, Perrone, Porro e Plumeri)

DELIBERA

1) DI CONFERMARE per l'anno 2017 le seguenti aliquote, già adottate nel 2016 e la maggiorazione TASI, di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura confermata per l'anno 2016 e secondo i termini ivi previsti:

Abitazioni principali dei soggetti passivi classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/11, convertito dalla L.22/12/2011 n. 214 e succ. modificazioni	0,0 per mille
Unità immobiliari comprese nelle categorie catastali C/1,C/3,C/4,C/5	0,0 per mille
Immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie	0,75 per mille

2) DI CONFERMARE che il tributo è versato dall'occupante dell'immobile, nella misura del 10% dell'ammontare dello stesso; la restante parte, pari al 90%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare come previsto dal vigente regolamento comunale;

3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, per abitazione principale s'intende l'immobile,

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

4) **DI DARE ATTO** che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi, il cui ammontare complessivo pari ad **Euro 5.911.943,00**, a parziale copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito:

Servizi di:	costo
a) ordine pubblico e sicurezza	€. 2.318.300,00
b) tutela e valorizzazione beni e attività culturali	€. 424.487,00
c) turismo	€. 389.000,00
d) tutela e valorizzazione e recupero ambientale	€. 145.800,00
e) viabilità e infrastrutture stradali	€. 1.535.310,00
f) servizi socio-assistenziali	€. 1.067.116,00
g) servizio di protezione civile	€. 31.930,00

5) **DI OTTEMPERARE** a quanto indicato dal comma 689 della L. n.147/13 mettendo a disposizione dei contribuenti, sul sito istituzionale dell'Ente, una procedura di calcolo del tributo che predispone la stampa del modello F24 compilato;

6) **DI FAR RINVIO** a quanto non espressamente sopra determinato alle disposizioni contenute nel regolamento TASI ed alle disposizioni di legge vigenti;

7) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente, a seguito di ulteriore votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 14
Astenuiti: n.==
Votanti: n. 14

Voti favorevoli alla proposta: n. 9
Voti contrari alla proposta: n. 5
(Ciangherotti, Guarnieri, Perrone, Porro e Plumeri)

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ALBENGA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL
CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: Determinazione delle aliquote del tributo sui servizi
indivisibili (TASI) per l'anno 2017.

PARERE TECNICO:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, sulla
proposta indicata in oggetto.

Addì 24 MAR 2017



IL DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Massimo SALVATICO)

PARERE CONTABILE:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come
modificato dal d.l. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 07.12.2012
n. 213, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, la quale
comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Addì 24 MAR 2017



IL DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Massimo SALVATICO)

Del ché si è redatto il presente verbale, per l'oggetto sopra indicato, contraddistinto dal n. **30** in data **30.03.2017**, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.


IL PRESIDENTE
(Vittorio VARALLI)



IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Anna MERELLI)

[Handwritten signature of Vittorio Varalli]

[Handwritten signature of D.ssa Anna Merelli]

<p>(Registro Pubblicazioni n. <u>1269</u>)</p> <p>Su attestazione del Messo Comunale certifico che il presente atto trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far tempo dal</p> <p><u>11 APR 2017</u></p> <p>Albenga, <u>11 APR 2017</u></p> <p> IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	<p>Il presente atto, pubblicato senza reclamo alcuno dal _____</p> <p>al _____,</p> <p>non essendo soggetto a controllo, è divenuto esecutivo a termini dell'art. 134 - comma 3° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in data _____</p> <p>Albenga, _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p>
--	---